



**Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **79-1/2023** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, promosso da MARCO PAOLUCCI (C.F.: PLCMRC77T01E690E), nato [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED] (con gli avv. ANDREA MORODER e MARCO ALESSANDRINI),

vista la delega istruttoria,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/06/2023, MARCO PAOLUCCI, [REDACTED] il [REDACTED] e residente [REDACTED] ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, con riserva di richiederne la conversione in liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII;
2. Conseguentemente all'udienza del 04/07/2023, fissata per la comparizione personale del ricorrente e dell'OCC, e al provvedimento "interlocutorio" di questo Giudice del 12/07/2023, PAOLUCCI ha provveduto, in data 04/08/2023, a fornire i chiarimenti richiesti nonché ad integrare la documentazione allegata alla suddetta domanda;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne, che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, nonché la disponibilità da parte del sig. [REDACTED], padre del ricorrente, di rinunciare al proprio credito di euro [REDACTED] in caso di omologa della proposta;

- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in relazione ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività svolta dallo stesso mediante la ditta individuale "L'amo in bocca", cancellata dal Registro delle imprese in data 11/01/2021, nonché di quelli contratti per il finanziamento dell'avviamento dell'attività della società "Gastronomica s.r.l.s." cancellata dal Registro delle imprese in data 15/11/2022;
- attesa la già rilevata natura imprenditoriale delle attività esercitate e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- non risultano, peraltro, superati in capo al medesimo ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (riguardo alle quali l'esperto rileva che lo svolgimento dell'attività individuale è stato caratterizzato da un andamento discontinuo tale da determinare problemi di liquidità sanati con prestiti messi a disposizione dei familiari del ricorrente. Successivamente l'avvento del Covid 19 ha compromesso la prosecuzione dell'attività rendendo impossibile sostenerne i costi fissi. Non è stato possibile proseguire utilmente neanche l'attività della società [REDACTED] costituita prevalentemente da gastronomia d'asporto, a causa dell'apertura in zona limitrofa di concorrenti nonché per l'aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti occasionati dal conflitto in Ucraina);
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nell'impossibilità di far fronte ad un'esposizione debitoria

dell'importo di euro [REDACTED] oltre al debito di euro [REDACTED] nei confronti del padre del ricorrente, percependo uno stipendio mensile di euro [REDACTED];

- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad [REDACTED], al netto delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna, pari complessivamente ad [REDACTED]);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura [REDACTED];
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali;

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € [REDACTED] (composto da [REDACTED] quali crediti privilegiati ed [REDACTED] quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad [REDACTED] (quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte della sorella del ricorrente) la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
 - il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per [REDACTED]
 - il pagamento del creditore privilegiati e chirografari nella percentuale del 10,90%
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori in prededuzione, al momento dell'adempimento della proposta e contestualmente al pagamento degli altri creditori, e dei restanti creditori entro 90 giorni dalla data del decreto di omologazione e contestualmente al soddisfacimento delle ragioni della Classe 1;
- d) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe 1 comprende i creditori in prededuzione e la classe 2 tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati degradati al chirografo.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che il medesimo debitore

abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di MARCO PAOLUCCI (C.F. PLCMRC77T01E690E) [REDACTED] e residente in [REDACTED]

ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

onera l'OCC di relazionare tempestivamente al GD circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

fissa a tale scopo l'udienza del **26/10/2023, ore 10:45**;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, li 29/08/2023



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, li 29/08/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Simonetta Facciol